

**N. 02351/2014 REG.PROV.CAU.
N. 03576/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3576 del 2014, proposto dall'impresa individuale Capuano Pietro Antonio, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Titomanlio, con domicilio eletto presso Federico Titomanlio in Roma, via Cola di Rienzo n.111;

contro

Comune di Anzano di Puglia, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi e Antonio L. Deramo, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n. 5;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00388/2014, resa tra le parti, concernente affidamento lavori di realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della palestra

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune del Anzano di Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Federico Titomanlio e Andrea Manzi;

Ritenuto, ad un primo esame proprio dell'odierna fase di giudizio, che non sussistono ragioni per discostarsi da quanto statuito dal primo giudice con la gravata ordinanza;

Considerato, peraltro, che le questioni giuridiche sottoposte all'esame del Collegio, per la loro rilevanza e delicatezza postulano, comunque, una sollecita definizione della controversia nel merito;

Ritenuto, per i fini di cui sopra, di dover, quindi, fissare l'udienza del 14 ottobre 2014 per la trattazione della causa nel merito;

Ritenuto, altresì, di dover compensare tra le parti le spese dell'attuale fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 3576/2014).

Fissa la trattazione della causa nel merito all'udienza pubblica del 14

ottobre 2014.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Fulvio Rocco, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)